



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
PROVINCIA DI TORINO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 20**

**OGGETTO : MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI
BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA.**

L'anno **2002** addì **DODICI** del mese di **GIUGNO** alle ore 20.00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Andreone Marcello
Blua Lidia
Borra Renato
Campana Gianluca
Cimarella Alfredo
Falovo Maria Laura
Fornera Andrea
Gauna Pier Giuseppe
Giaccone Enzo Eugenio

Sindaco
Giolito Stefano
Ruzzola Paolo
Tuninetti Giorgio
Marciano Giuseppe
Boselli Gastone
Canavesio Roberto
Raimondo Manuela
Rossi Raphael

Dei suddetti Consiglieri sono assenti i Signori: Giaccone, Fornera,

Assume la presidenza il Sindaco Marcello ANDREONE

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa GATTI Maria Luisa.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore Gauna;

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio Commercio, in data 12/06/02 n.1 allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, relativa all'oggetto;

Ritenuto che la stessa sia meritevole di accoglimento per le motivazioni in essa contenute.

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 c.1 T.U. 267/00 che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art.49 c.1 T.U. 267/00 che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Visti gli artt.42, 48 e 50 del T.U. 267/00, in ordine alla competenza degli organi comunali;

Vista la legge Costituzionale del 18/10/2001 n.3 la quale ha esplicitamente abrogato l'art.130 della Costituzione, venendo così a privare di legittimità costituzionale le disposizioni che disciplinano i controlli sugli atti degli enti locali da parte dei Comitati Regionali di controllo.

Visto il comunicato della Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega della Regione Piemonte con il quale si porta conoscenza dei Comuni che a far data dall'8 novembre 2001, giorno di entrata in vigore della legge costituzionale di cui sopra le funzioni di controllo preventivo di legittimità sugli atti degli Enti Locali, di cui agli artt. 126 comma 1, 127, 133, 135, 140 e 250 del D.Lgs 18/8/00 n.267 sono soppresse.

Dopo breve discussione.

A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente

Presenti n.15

Votanti n.15

Voti favorevoli n.15

Voti contrari n.==

Astenuti n.==

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio Commercio n. 1 in data 12/6/02 avente per oggetto "Servizio trasporto alunni – determinazioni in merito" allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmati.

IL PRESIDENTE
f.to Marcello ANDREONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Maria Luisa GATTI

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 25.11.2002

La presente deliberazione è contestualmente comunicata

☐ Ai capigruppo consiliari

☐ Al Prefetto

il 25.11.2002

IL SEGRETARIO COMUNALE



[Handwritten signature]

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
(ai sensi del T.U. 267/00)

DIVENUTA ESECUTIVA in data

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
(D.Lgs. 267/2000 art. 134, comma3)

il 29.7.02

IL SEGRETARIO COMUNALE



IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Maria Luisa GATTI)



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
PROVINCIA DI TORINO
TEL. 011/932.16.19 - 932.15.38 - FAX 011/932.12.21

AL CONSIGLIO COMUNALE

AREA: **VIGILANZA**

SERVIZIO: Commercio

N. PROPOSTA: **CCV1.02**

OGGETTO: **Modifiche al Regolamento per l'esercizio di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista.**

BUTTIGLIERA ALTA, 12/06/2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Sergio Isp. GIUGNO)

L'ASSESSORE AL SERVIZIO
(Pier Giuseppe GAUNA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 08/11/1994 è stato approvato il Regolamento Comunale che disciplina l'esercizio delle attività di Barbiere, Parrucchiere per uomo e donna ed Estetista dove, per il personale addetto alle prestazioni d'opera, all' art.3, comma 5, lettera b) – art. 5, comma 4 – art. 10 commi 11 e 12 – art. 11, comma 2, lettera b), è previsto il possesso del libretto di idoneità sanitaria;
- Considerato che, con determina del Direttore Sanità Pubblica – Settore Igiene e Sanità Pubblica della Regione Piemonte, n. 377 del 20/12/2001, è stata disposta la sospensione delle procedure di rinnovo/rilascio dei libretti sanitari previsti dai Regolamenti Comunali per le attività di barbiere ed affini con inizio dal 01/01/2002 in quanto sono venute meno le motivazioni che avevano determinato la richiesta di libretto sanitario, poiché è evidenziato che gli accertamenti sanitari di routine sono di evidente inefficacia in termine di prevenzione e rappresentano uno spreco di risorse umane ed economiche;
- Vista la nota del 07/01/2002, prot. DP/SISP/208 del Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. 5, pervenuta il 09/01/2002, prot. 289 che, con riferimento alla determina del Dipartimento di Sanità Regionale, suggerisce l'opportunità di procedere all'abrogazione, dal Regolamento Comunale, di quegli articoli che prevedono l'obbligo del possesso del libretto di idoneità sanitaria per il personale addetto alle prestazioni d'opera;
- Visto l'art.3, il cui comma 5, lettera b), recita: “le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso del libretto di idoneità sanitaria”;
- Visto l'art.5, il cui comma 4 recita : “ della idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati ed al personale addetto”;
- Visto l'art.10, i cui commi 11 e 12 recitano rispettivamente: “Il personale di lavoro e di assistenza di entrambi i sessi, comunque adibito all'esercizio dell'attività, deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria” – “ I libretti di idoneità sanitaria delle persone indicate nel comma precedente devono essere tenuti in custodia dal titolare dell'autorizzazione per essere esibiti ad ogni richiesta dell'Autorità competente e sono soggetti al rinnovo annuale di validità”;
- Visto l'art.11. il cui comma 2, lettera b), recita: “copia fotostatica autentica del libretto di idoneità sanitaria del richiedente o della persona che assumerà la direzione dell'azienda”.
- Ritenuta la necessità di accogliere il suggerimento espresso dall'A.S.L. 5, di modificare quegli articoli del Regolamento per l'Esercizio di Barbiere, Parrucchiere per uomo e donna ed Estetista di cui sopra;

PROPONE

Di modificare il citato Regolamento per l'esercizio di Barbiere, Parrucchiere per uomo e donna ed Estetista come segue:

- ❑ Il comma 5, lettera b), dell'art.3 viene soppresso;
- ❑ Al comma 4, dell'art. 5, le parole "il personale addetto" vengono soppresse;
- ❑ I commi 11 e 12, dell'art 10, vengono soppressi;
- ❑ Il comma 2, lettera b), dell'art.11, viene soppresso.

Di richiedere il successivo parere del servizio di Igiene e Sanità Pubblica.

Di rinviare, a successiva e apposita deliberazione, il recepimento del parere del servizio di Igiene e Sanità Pubblica con approvazione del Regolamento così modificato.

Modificato con delibera
n. 20 del 14.6.02

ABITANTI AL 31/12/91
= 6.702

1 ADDETTO OGNI 800 abito
 $6.702 : 800 = 8,4$ addetti
negli = 11

Regolamento del Comune di

BUTTIGLIERA ALTA

per l'esercizio delle attività
di

barbiere .
parrucchiere per uomo e
donna
ed estetista

ALLEGATO

alla deliberazione del

n° 64

del

8.11.04

IL SEGRETARIO

lu h



INDICE

Articolo 1	Oggetto del regolamento.....	pag. 1
Articolo 2	Commissione Comunale per la disciplina dell'attività.....	pag. 1
Articolo 3	Modalità di svolgimento dell'attività.....	pag. 3
Articolo 4	Autorizzazioni rilasciabili alla stessa im- presa - compresenza di attività diverse nel me- desimo esercizio - società infrasettoriali.....	pag. 4
Articolo 5	Autorizzazione amministrativa.....	pag. 4
Articolo 6	Criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista.....	pag. 5
Articolo 7	Criterio di misurazione delle distanze.....	pag. 6
Articolo 8	Criteri per il rilascio delle autorizzazione al trasferimento degli esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista.....	pag. 7
Articolo 9	Superfici minime dei locali da adibirsi al- l'esercizio delle attività.....	pag. 7
Articolo 10	Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature.....	pag. 8
Articolo 11	Domande di nuove autorizzazioni.....	pag. 11
Articolo 12	Domande di trasferimento.....	pag. 12
Articolo 13	Subingresso per atto tra vivi.....	pag. 12
Articolo 14	Invalidità, morte, interdizione o inabilita- zione del titolare dell'attività.....	pag. 12
Articolo 15	Vidimazione annuale dell'autorizzazione.....	pag. 13
Articolo 16	Decadenza e revoca della autorizzazione.....	pag. 13
Articolo 17	Comunicazione dei provvedimenti - Effetti.....	pag. 14
Articolo 18	Obbligo di esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe e degli avvisi dell'autorità sanitaria.....	pag. 14
Articolo 19	Calendario - Orari di apertura e chiusura degli esercizi esposizioni obbligatorie.....	pag. 14
Articolo 20	Vigilanza.....	pag. 15
Articolo 21	Sanzioni.....	pag. 15
Articolo 22	Disposizioni transitorie e finali.....	pag. 16
Articolo 23	Abrogazione ed entrata in vigore.....	pag. 16

Legge 23 dicembre 1970 n° 1142 (G.U. 16 gennaio 1971 n° 12)...	ALLEGATO A
Legge 4 gennaio 1990 n° 1.....	ALLEGATO B
Elenco apparecchi elettromeccanici ad uso estetico.....	ALLEGATO C
Modello domanda per nuova autorizzazione.....	ALLEGATO D
Modello domanda trasferimento.....	ALLEGATO E
Modello domanda subingresso.....	ALLEGATO F
Modello comunicazione di rinuncia.....	ALLEGATO G
Mod. domanda per rinnovo autorizzazione e segnalazione addetti	ALLEGATO H
Modello comunicazione orari di apertura.....	ALLEGATO I
Modello domanda modifica di attività.....	ALLEGATO L

ARTICOLO 1

(Oggetto del regolamento)

1) Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, sono disciplinate oltre che dalla legge 14 febbraio 1963 n° 161 modificata dalla legge 23 dicembre 1970 n° 1142 (Allegato A) e dalla legge 4 gennaio 1990 n° 1 (Allegato B), alle disposizioni del presente regolamento; tra le attività sopra elencate sono compresi tutti gli istituti di bellezza o simili esercitate in luogo pubblico o privato (reparti di alberghi, hotels, ospedali, case di cura, palestre, piscine, centri medici specializzati, anche presso convivenze o su proprietà particolari FF.SS., aeroporti, porti di navigazione marittima, lacustre, fluviale ecc) comunque denominati e qualunque siano le forme o la natura giuridica d'impresa (individuali o societarie, di persone o di capitali) che esercitano le suddette attività.

2) Con il termine "barbiere" si designano le attività per solo uomo relative al taglio dei capelli e della barba ed ogni altro servizio complementare che non comporta modifiche allo stato naturale del capello.

3) Con il termine "parrucchiere per uomo e donna" si designano le attività esercitate indifferentemente su uomo e donna relative al taglio dei capelli, l'acconciatura degli stessi, l'applicazione delle parrucche, il taglio della barba, la manicure e la pedicure esclusivamente estetica ed ogni altro servizio complementare ad esclusione di quelli compresi nell'attività di estetista; tale termine equivale a quelli di acconciatore maschile e femmini-

le", "acconciatore unisex", "acconciatore maschile", acconciatore femminile", "parrucchiere per signora", "parrucchiere per uomo", "parrucchiere", "pettinatrice" e dizioni similari.

4) Con il termine "estetista" si designa l'attività comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti; tale attività può essere svolta con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990 (Allegato C) secondo quanto previsto dal punto 1 dell'articolo 10 della medesima legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986 n. 713; sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

ARTICOLO 2

(Commissione comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista)

1) E' costituita la Commissione Consultiva per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e mestieri affini ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970 n° 1142, composta come segue:

- Sindaco o suo delegato che svolge la funzione di Presidente

- n° 3 rappresentanti effettivi delle Associazioni Provinciali degli Artigiani maggiormente rappresentative del territorio del Comune in rappresentanza delle categorie dei barbieri e dei parrucchieri per uomo e donna;

- n° 2 rappresentanti effettivi delle Associazioni Provinciali degli Artigiani maggiormente rappresentative sul territorio del Comune in rappresentanza della categoria estetista;

- n° 3 rappresentanti effettivi dei Sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi;

- n° 1 rappresentante effettivo della Commissione Provinciale per l'artigianato o in sua assenza un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune;

- Il Comandante dell'Ufficio della Polizia Municipale o suo delegato.

- Si dà atto che il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al parere favorevole dell'U.S.S.L. 36 servizio di Igiene e Sanità Pubblica Legge 333/78 e D.P.R. 327/80 e quindi non necessita la presenza del Sanitario di Distretto;

1) Funge da Segretario un funzionario del Comune.

2) La designazione dei componenti la parte delle Associazioni artigiane e dei Sindacati dei lavoratori deve essere comunicata al Sindaco entro 30 giorni dalla relativa richiesta; in caso di omessa designazione di alcuni membri il Sindaco assegna un ulteriore termine di 30 giorni per provvedervi; decorso anche quest'ultimo termine il Sindaco provvede con suo provvedimento alle designazioni non pervenute (procedura surrogatoria) e all'insediamento della Commis-

sione, la quale risulta validamente costituita a tutti gli effetti.

4) La Commissione esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, in merito:

- la redazione del regolamento e sue modifiche;

- le domande di autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi o trasferimento di quelli esistenti;

- il calendario e gli orari di apertura e chiusura degli esercizi;

- l'adozione dei provvedimenti di annullamento, revoca, pronuncia di decadenza delle autorizzazioni;

5) La Commissione è nominata dalla Giunta comunale e dura in carica cinque anni; i suoi membri possono essere rieletti.

6) La riunione della Commissione è valida se sia presente un numero di membri pari ad almeno la maggioranza assoluta dei componenti.

7) La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti alla seduta; l'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 3

(Modalità di svolgimento dell'attività)

1) Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.

2) Tali attività sono consentite in modo saltuario ed eccezionale esclusivamente al domicilio del cliente da parte di coloro che sono titolari di regolare autorizzazione, o da loro dipendente incaricato, purché ciò avvenga in normale orario di lavoro e che si dia prova che il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso il laboratorio.

3) Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso Enti, istituti, uffici, ospedali, alberghi, hotels, centri commerciali, sedi o distaccamenti delle FF.AA. e simili, sempreché siano dotati di apposita autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi del presente regolamento.

4) Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, le stesse attività possono essere autorizzate, se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte dell'Autorità competente nei locali adibiti all'esercizio dell'attività; detti locali devono, comunque, essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, e muniti di idoneo servizio igienico.

5) E' vietato l'esercizio di ciascuna delle attività oggetto del presente regolamento senza la regolare autorizzazione, anche se svolta a titolo di "dimostrazio-

ne" di prodotti della cosmesi o di altro; anche in questo caso dette attività sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa da rilasciarsi a norma del successivo articolo 5 escluso il requisito della distanza minima, nonché a condizione che:

a) le prestazioni non comportino alcun corrispettivo sotto alcuna forma;

b) ~~le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso del libretto di idoneità sanitaria.~~

Tali prescrizioni non si applicano per ogni iniziativa strettamente legata all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli Enti o dalle Associazioni del comparto; i barbieri e i parrucchieri per uomo e donna, nell'esercizio delle loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico così come previsto dal comma 2 dell'articolo 9 della legge 4 gennaio 1990 n° 1.

6) Le imprese esercenti le attività disciplinate dal presente regolamento possono cedere i prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, senza l'obbligo di iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio e in assenza dell'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971 n° 426.

ARTICOLO 4

(Autorizzazioni rilasciabili alla stessa impresa-compresenza di attività diverse nel medesimo esercizio-società infrasettoriali)

1) Ad una stessa impresa individuale avente i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985 n° 443 non possono essere rilasciate più autorizzazioni se relative ad esercizi posti in luoghi diversi.

2) In deroga al comma precedente, il Sindaco, sentita la Commissione, può tuttavia rilasciare ad una stessa impresa un'ulteriore autorizzazione per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento presso una convivenza a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa e che tale attività sia diretta da persona in possesso della relativa qualificazione professionale.

3) Ad una stessa società avente i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985 n° 443 il numero di autorizzazione rilasciabili non può essere superiore al numero dei soci qualificati che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.

4) Ad una stessa società non avente i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985 n° 443 possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualificazione professionale; in questo caso sull'autorizzazione amministrativa di cui ai seguenti articoli dovrà essere indicato il nome della persona incaricata della direzione dell'azienda;

5) Ad una stessa persona non è possibile ricondurre più di una autorizzazione amministrativa.

6) Tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio con il possesso di una unica autorizzazione amministrativa;

7) In deroga ai commi precedenti presso le convivenze, previo parere dei competenti Servizi Sanitari, lo stesso locale può essere adibito all'esercizio delle attività di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna congiunta a quella di estetista.

8) L'esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetica cui rispettivamente ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del presente Regolamento può essere svolto previo rilascio di un'unica autorizzazione a condizione che il titolare o soci siano in possesso delle relative qualificazioni professionali per coprire le attività; il possesso di distinti e separati ambienti in questo caso viene richiesto solo se l'autorizzazione amministrativa concerne l'attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna congiunta a quella di estetista; nel caso in cui per recesso di soci o per l'altra causa venissero a mancare le qualificazioni per la copertura delle attività, l'autorizzazione dovrà essere adeguata di conseguenza.

ARTICOLO 5

(Autorizzazione amministrativa)

1) L'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 1 è soggetta ad apposita autorizzazione amministrativa, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

2) L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentita la Commissione Comunale appositamente istituita, sulla base dei criteri indicati ai successivi articoli e previo accertamento:

a) della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione oppure del direttore dell'azienda, così come previsto dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1970 n° 1142, e dalla legge 4 gennaio 1990 n° 1 per ciascuna delle attività che si intendono esercitare.

b) della idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati ed al personale addetto.

ARTICOLO 6

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista)

1) Le autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna

ed estetista possono essere rilasciate solo ed unicamente nel rispetto di una distanza minima tra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densità di popolazione residente fluttuante ed al numero di addetti in esercizio; tale distanza viene determinata entro il 1 marzo di ogni anno dalla Commissione comunale sentite le organizzazioni Sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul territorio del comune

tenuto conto dei seguenti fattori numerici:

a) della superficie della zona o del comune;

b) della relativa popolazione della zona o del comune;

c) del numero degli addetti in attività della zona o del comune;

d) del numero di addetti ritenuti necessari nella zona o nel comune.

La popolazione di riferimento è quella residente nel comune o in ciascuna zona al 31 dicembre dell'anno precedente; il numero degli addetti in attività è accertato in occasione della vidimazione annuale con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente; sono considerati addetti:

a) il titolare;

b) i soci che prestano la loro opera qualificata in caso di società aventi i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985 n° 443;

c) i familiari coadiuvanti con almeno due anni di attività;

d) i dipendenti qualificati con almeno due anni di attività;

Per numero di addetti ritenuti necessari nella zona o nel comune si intende il numero degli operatori che sono ritenuti oggettivamente necessari per garantire il servizio alla cittadinanza; tale fattore indicativo tuttavia non può essere considerato indice di contingentamento delle autorizzazioni poiché è da considerarsi solo ed unicamente un dato indicativo da applicarsi nella formula successiva che determina la distanza minima necessaria tra

esercizio ed esercizio della stessa categoria.

2) Il numero degli addetti necessari in relazione alla popolazione è di:

a) 1 addetto ogni 1.200 persone per l'attività di barbiere;

b) 1 addetto ogni 800 persone per l'attività di parrucchiere per uomo e donna; $6702:800 = 8,4$

c) 1 addetto ogni 1.500 persone per l'attività di estetista.

3) La distanza minima di cui al primo comma corrisponde al lato dell'area di influenza di ciascun tipo di esercizio; quest'ultima si determina dividendo la superficie abitata di riferimento per il numero di esercizi che si ritiene necessario in relazione alla popolazione ed alle caratteristiche occupazionali degli esercizi in attività; tale numero è dato dal rapporto tra il numero di addetti necessari, di cui al comma precedente, e la media degli addetti per esercizio in attività; in concreto la distanza redetta è data dalla seguente formula:

Superficie abitata della zona in mq

n° abitanti
della zona

n° addetto in
esercizio

n° abitanti per
addetto

Numero
esercizi in
attività

A tale formula possono essere applicati i correttivi di cui al seguente articolo 8.

Qualora dal calcolo come sopra effettuato la distanza risulti superiore a 200 metri, la distanza minima richiesta è pari a 200 metri.

4) La distanza minima per ciascun tipo di attività è determinata dalla Commissione entro il 15 gennaio di ogni anno.

5) La distanza minima deve sussistere da ogni esercizio in possesso di una autorizzazione amministrativa per l'esercizio di una o più attività descritte distintamente ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del presente regolamento.

ARTICOLO 7

(Criterio di misurazione delle distanze)

Per la misurazione delle distanze intercorrenti tra gli esercizi situati su fronti opposti si dovranno seguire le seguenti fasi:

a) individuazione dei due ingressi reciprocamente più vicini;

b) tracciamento, dal punto medio di ciascun ingresso o soglia, dell'asse perpendicolare alla via d'accesso all'esercizio sino ad incontrarne la mezzzeria;

c) misura della distanza, in metri lineari, come somma dei segmenti che costituiscono la spezzata congiungente le due soglie d'ingresso, procedendo lungo la mezzzeria della strada.

Per gli esercizi situati sullo stesso fronte si seguono le stesse fasi di cui sopra, sostituendosi la mezzzeria della strada

con la mezzzeria del marciapiede; in assenza del marciapiede sarà considerato marciapiede ideale la parte della carreggiata pari ad un quinto di quella totale ed in relazione ad essa sarà individuata la mezzzeria; nel caso di esercizi ubicati in piazza, o in particolari situazioni viabilistiche, in cui non è univocabilmente identificabile l'andamento della mezzzeria stradale, il calcolo della distanza è da valutarsi sulla base del percorso pedonale più breve di collegamento tra gli esercizi in esame, in relazione alle circostanze può inoltre adoperarsi un criterio misto tra quelli sopra indicati; per gli esercizi situati all'interno dei fabbricati, in cortili o altre aree non soggette ad uso pubblico, la distanza sarà misurata fino alla effettiva porta di ingresso dell'esercizio, ancorché interna rispetto all'accesso al fabbricato o all'area.

I predetti accertamenti sono affidati agli organi di Polizia Municipale.

ARTICOLO 8

(Criteri per il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento degli esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista)

1) L'autorizzazione al trasferimento delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista è condizionata al rispetto delle distanze minime di cui al precedente articolo 6 e al rispetto dei requisiti igienico sanitari.

2) Sentita la Commissione Comunale è consentito il trasferimento, in deroga dalle distanze minime previste dall'articolo 6, a condizione che tra il nuovo

esercizio e quello esistente più vicino sussista una distanza pari al 60% della distanza prevista per i nuovi esercizi e solo nei seguenti casi:

a) definitivo perimento dello stabile per demolizione, incendio o altre analoghe cause;

b) sfratto esecutivo non dovuto a morosità o sopravvenuta definitiva indisponibilità dei locali per cause non imputabili al soggetto autorizzato; ~

E' inoltre consentito il trasferimento temporaneo per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabili di sei mesi in sei mesi, in qualunque parte del territorio comunale in caso di lavori di ristrutturazione, manutenzione, ecc. dell'esercizio, ovvero in caso di forza maggiore o per altri gravi motivi, temporanei, da documentare.

3) Le richieste di autorizzazione all'apertura di nuovi esercizi per l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e per il trasferimento di quelli esistenti nei "Centri Commerciali" sono accolte salvo il rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento.

ARTICOLO 9

(Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività)

1) Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, per le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi,

servizi, ripostigli, sale di attesa, ecc.):

a) barbieri e parrucchieri per uomo e donna, mq. 10 per un solo posto di lavoro, mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce "posto di lavoro" ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;

b) estetisti mq. 14;

2) Per l'esercizio delle attività di estetista e dei mestieri affini, è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa.

3) Fatta eccezione per l'attività di estetista, nel caso di subingresso l'esercizio dovrà essere eventualmente adeguato al fine del rispetto delle superfici minime di cui al primo comma e dei requisiti igienico - sanitari di cui all'articolo 10.

ARTICOLO 10

(Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti)

1) I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono avere:

a) un'altezza non inferiore a mt. 2,70;

b) la superficie areo-illuminante non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento;

c) i servizi igienici interni all'edificio in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia;

d) gli impianti elettrici ed termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa, ed in particolare devono essere certificati con apposita dichiarazione di conformità prevista dalla legge 5 marzo 1990 n° 46.

2) Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino ad un'altezza di mt. 1,80 devono essere rivestiti con materiale impermeabile e lavabile che consenta la pulizia e la disinfezione più completa e di facile esecuzione.

3) Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o materiale similare dotati di acqua corrente potabile, calda e fredda, per l'uso diretto dell'attività, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura; tali lavandini devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque di rifiuto.

4) Gli esercizi nei quali si depositano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retrobottega; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido cambio d'aria.

5) Ogni esercizio deve essere provvisto di un idoneo servizio igienico proprio, con le caratteristiche previste dalle norme e dalle disposizioni vigenti in materia.

6) Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e

disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio con sportelli per quella pulita, nonché di un recipiente pure chiudibile, lavabile e disinfettabile per la raccolta delle immondizie; in relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

7) Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in qualità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio, di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoratori, nonché di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso.

8) Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione; gli esercizi per l'attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna debbono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile.

9) Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche; tali precauzioni hanno anche lo scopo di impedire la trasmissione e la diffusione di agenti patogeni quali virus delle epatite B, C o di altri agenti patogeni quali l'HIV (causa dell'AIDS); tali precauzioni devono essere rispettate anche dal personale dipendente:

a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;

b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;

c) prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;

d) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;

e) per ogni nuovo cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;

f) le persone manifestatamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzione o lesioni cutanee evidenti, e simili non possono essere servite;

g) tutti gli attrezzi, occorrenti per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua devono essere disinfettati; la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente come forbici o altri strumenti metallici deve eseguirsi a mezzo del calore o raggi ultravioletti; in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso, ove esistono in commercio; tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga; in ogni caso, tutti gli strumenti del

gestiere devono essere accuratamente puliti e abbondantemente lavati con acqua oltre che essere immersi prima dell'uso nell'alcool denaturato a 70 gradi o in disinfettante idoneo secondo le indicazioni dell'ufficio di Igiene Pubblica quale organo sanitario di vigilanza competente sul territorio.

h) Gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avventura sterilizzazione o disinfezione;

i) in caso di puntura o di taglio accidentale è necessario che la persona ferita sia sottoposta al controllo medico ed a eventuali esami di laboratorio o vaccinazioni specifiche;

l) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcoolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;

m) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;

n) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini e dei preparati essiccatori;

o) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia;

p) i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;

q) durante l'applicazione e l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme;

r) gli strumenti riutilizzabili devono essere sterilizzati mediante raggi ultravioletti in appositi strumenti; per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico e sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121° C per almeno 20 minuti di sterilizzazione a secco in stufa a 170° C per due ore; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature, è possibile procedere alla disinfezione chimica; in tal caso occorre assicurarsi dell'attività e della concentrazione del disinfettante, e di aver pulito accuratamente lo strumento da disinfettare, in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente; i prodotti consigliati possono essere l'ipoclorito di sodio per 30 minuti, da preparare immediatamente prima dell'uso alla concentrazione di 20 ml/l per materiale pulito o 100 ml/l per materiale sporco; lo strumento metallico può in questo caso subire qualche danno; una seconda possibilità è l'utilizzo dell'alcool'etilico al 70% per 30 minuti, particolarmente efficace sull'HIV, ma poco sui batteri più resistenti; la sua efficacia migliora se mescolato con composti quaternari dell'ammonio, quali la Clorexidina.

10) Il titolare dell'autorizzazione segnalerà al Servizio di Igiene Pubblica casi o focolai, anche sospetti, di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività e di eventuali danni derivati o riferiti all'uso di

tinture o di altri prodotti cosmetici.

11) Il personale di lavoro e di assistenza di entrambi i sessi, comunque adibito all'esercizio dell'attività, deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria.

12) I libretti di idoneità sanitaria delle persone indicate nel comma precedente devono essere tenuti in custodia dal titolare dell'autorizzazione per essere esibiti ad ogni richiesta dell'Autorità competente e sono soggetti al rinnovo annuale di validità.

13) La dichiarazione di idoneità igienico-sanitaria dei locali deve essere richiesta oltre che per l'apertura di nuovi esercizi per il subentro e per il trasferimento di quelli esistenti e ogni qualvolta vengono a mutare le condizioni oggettive precedentemente accertate; il personale di vigilanza del servizio di Igiene e Sanità pubblica potrà comunque effettuare periodiche ispezioni al fine di verificare il mantenimento delle caratteristiche di idoneità.

ARTICOLO 11

(Domande di nuove autorizzazioni)

1) Le domande tendenti ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi per lo svolgimento delle attività descritte di barbiere, parrucchiere per uomo e donna o estetista devono essere indirizzate al Sindaco (Allegato D) del presente regolamento ed in particolare devono essere riportate:

a) generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale);

b) ubicazione dell'esercizio da destinare all'attività (via e numero civico);

c) dichiarazione di consenso alle verifiche igienico sanitarie da parte del proprietario dell'immobile;

d) descrizione dell'attività che il richiedente intende svolgere (barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista).

2) A tale istanza devono essere allegati:

a) documento attestante il possesso della qualificazione professionale del richiedente ovvero dichiarazione attestante che la persona è già stata iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane per la medesima attività che si intende svolgere; nel caso di società la qualificazione professionale deve essere documentata dalla persona o dalle persone che assumono la direzione dell'azienda;

b) copia fotostatica autentica del libretto di idoneità sanitaria del richiedente o della persona che assumerà la direzione dell'azienda;

c) pianta planimetrica in scala dell'esercizio in duplice copia, sottoscritta dal richiedente, indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie e l'altezza;

d) ogni altra documentazione a richiesta degli Uffici competenti per i motivi di interesse pubblico.

3) Dopo l'accoglimento della domanda e prima del rilascio

dell'autorizzazione, gli interessi devono esibire un documento comprovante la definitiva disponibilità dei locali (copia del contratto di affitto o atto di acquisto registrato, dichiarazione del proprietario, ecc.); la documentazione dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla notifica dell'avviso di accoglimento della domanda di rilascio dell'autorizzazione, pena l'archiviazione della domanda stessa;

4) In caso esistano domande di nuove autorizzazioni e di trasferimento, la Commissione dovrà la priorità alla domanda di trasferimento; a parità di richieste, vale la priorità nella presentazione della domanda;

e) ogni altra documentazione a richiesta degli Uffici competenti per motivi di interesse pubblico.

4) In caso esistano domande di nuove autorizzazioni e di trasferimento, la Commissione darà la priorità alla domanda di trasferimento; a parità di richieste, vale la priorità nella presentazione della domanda.

ARTICOLO 12

(Domande di trasferimento)

1) Le domande tendenti ad ottenere il trasferimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere presentate secondo le modalità previste dall'articolo 11 (Allegato E).

2) Entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accoglimento della domanda di trasferimento l'interessato deve produrre le documentazioni relative al comma 3 dell'articolo 11, unitamente all'atto formale di autorizzazione relativo al precedente esercizio.

3) L'inosservanza della scadenza di cui al precedente comma comporta l'archiviazione della domanda.

ARTICOLO 13

(Subingresso per atto tra vivi)

1) Le domande tendenti ad ottenere il subingresso per atto tra vivi nelle attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere presentate secondo le modalità previste dall'articolo 11 (Allegato F) e devono essere accompagnate dalla dichiarazione di rinuncia del dante causa (Allegato G), e documento comprovante la definitiva disponibilità dei locali (copia del contratto di affitto o atto di acquisto registrato, dichiarazione del proprietario, ecc);

ARTICOLO 14

(Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'autorizzazione)

1) Nel caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, relativamente ad impresa iscritta all'Albo Provinciale delle imprese Artigiane, il coniuge, i figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato dall'evento, l'intestazione dell'autorizzazione per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale purché venga comprovato che l'attività è esercitata da persona qualificata.

Al Sig. SINDACO del
COMUNE di BUTTIGLIERA ALTA

**OGGETTO: Vidimazione annuale dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di
parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini.
(art. 15 del Regolamento Comunale)**

Io sottoscritta/o _____

Nata/o a _____ il _____ e residente a
_____ in Via/C.so _____ n. _____

in qualità di (1) _____ della ditta _____

_____ con sede in _____

_____ in possesso dell'autorizzazione comunale n° _____

rilasciata il _____ per l'esercizio dell'attività di _____

CHIEDE

La vidimazione annuale ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento Comunale per la disciplina delle
attività di Barbiere, Parrucchiere per uomo e donna ed estetista.

Allo scopo dichiaro che l'esercizio al 31 dicembre (2) _____ occupa i seguenti addetti : _____

Firma

(1) specificare se titolare – socio – coadiuvante

(2) specificare anno di riferimento

ALLEGATO : Autorizzazione amministrativa da vidimare

2) Decorso il quinquennio ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni l'autorizzazione decade di diritto salvo che l'intestatario non comprovi il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

ARTICOLO 15

(Vidimazione annuale dell'autorizzazione)

1) L'autorizzazione deve essere annualmente vidimata attraverso apposito visto da apporsi sull'autorizzazione stessa da parte dell'Ufficio Comunale competente.

2) Per l'adempimento di cui al comma precedente i titolari delle autorizzazioni devono inoltrare al Sindaco, entro il 31 gennaio di ogni anno, apposita domanda (Allegato H) del presente regolamento.

3) Sull'istanza per la vidimazione è fatto obbligo di indicare esattamente:

a) la residenza del titolare o del legale rappresentante;

b) l'ubicazione dell'esercizio;

c) il numero delle persone occupate nell'impresa alla data del 31 dicembre dell'anno precedente distinte per sesso e posizione professionale, specificando il personale che presta la propria opera a tempo parziale e/o con contratto di formazione e lavoro o di apprendistato.

ARTICOLO 16

(Decadenza e revoca dell'autorizzazione - sospensioni temporanee - cessazione dell'attività)

1) L'autorizzazione di cui al precedente articolo 5 decade in caso di perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo articolo fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 14.

2) L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:

a) sopravvenuta mancanza dei requisiti oggettivi previsti al citato articolo 5;

b) mancata attivazione dell'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;

c) sospensione non autorizzata dell'attività per oltre 60 giorni.

3) L'autorizzazione in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico sanitari viene sospesa fino alla eliminazione delle carenze riscontrate, che comunque dovranno essere risanate entro e non oltre 30 giorni dalla notifica; qualora passato tale termine si ripresentino carenti nel corso di una successiva ispezione nello stesso anno solare, l'autorizzazione verrà immediatamente revocata.

4) Il Sindaco può, per comprovate necessità o per altri gravi motivi, prorogare di tre mesi il termine di attivazione dell'esercizio.

5) E' fatto obbligo di dare preventivamente comunicazione al Sindaco nel caso di sospensioni temporanee dell'attività per un periodo superiore a 3 giorni e fino a 30.

6) Per periodi superiori a 30 giorni il Sindaco può autorizzare la sospensione dell'attività fino a tre mesi, eventualmente prorogabili di tre mesi, su richiesta

dell'interessato per ragioni di necessità o per altri gravi motivi da documentare.

7) L'autorizzazione viene sospesa qualora venga accertato che l'esercizio effettua con continuità interruzioni giornaliere dell'attività; in caso di recidiva viene revocata.

8) Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo di inoltrare apposita denuncia al sindaco entro il termine di 30 giorni dalla cessazione stessa restituendo l'autorizzazione formale in atto.

ARTICOLO 17

(Comunicazione dei provvedimenti - effetti)

1) I provvedimenti del Sindaco sono comunicati per iscritto agli interessati.

2) I dinieghi in materia di autorizzazione devono essere motivati e notificati al richiedente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda corredata della documentazione richiesta, ovvero dalla data di presentazione dei documenti mancanti.

3) Le domande già respinte non costituiscono ragione di priorità per l'interessato, relativamente a successive analoghe domande fatte per lo stesso tipo di attività.

Nel caso tuttavia che una autorizzazione concessa non sia stata attivata nei termini prescritti, subentra nella concessione il primo fra gli esclusi nell'elenco delle domande del mese al quale si riferisce la concessione decaduta.

ARTICOLO 18

(Obbligo di esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe e degli avvisi dell'autorità sanitaria)

1) E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente Regolamento di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico l'autorizzazione dell'esercizio, le tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

ARTICOLO 19

(Calendario - orari di apertura e chiusura degli esercizi - Esposizioni obbligatorie)

1) In ogni laboratorio per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna o estetista è obbligatoria l'esposizione al pubblico in modo ben visibile di:

- a) autorizzazione amministrativa
- b) listino prezzi
- c) orario di apertura settimanale
- d) calendario festività

Fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori addetti e nel rispetto dei Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro l'orario di apertura settimanale viene determinato da ciascuna impresa entro i seguenti limiti: apertura antimeridiana non oltre le ore 9.00 (nove) -

chiusura serale non oltre le ore 20.00 (venti) o nel periodo dell'anno nel quale è in vigore l'ora legale, non oltre le ore 21.00 (ventuno); ogni laboratorio dovrà comunque garantire il servizio al pubblico nell'orario compreso dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00; l'orario settimanale di apertura ed ogni sua variazione deve essere segnalata al Sindaco con apposito modulo (Allegato I).

2) Nei casi di compresenza di attività diverse in unico esercizio o in esercizi diversi con ingresso in comune, i titolari delle autorizzazioni debbono scegliere un unico tipo di orario fra quelli autorizzati per le diverse attività ed esporlo al pubblico a norma del comma precedente.

3) Fatte salve deroghe di carattere particolare nelle giornate di domenica e lunedì, nonché nelle giornate di festività a carattere nazionale e nella giornata della festività Patronale comunale è obbligatoria la chiusura dei laboratori; la chiusura infrasettimanale del lunedì non è obbligatoria quando nella settimana ricorra un giorno festivo oltre la domenica;

4) Il Sindaco, inoltre, su richiesta motivata delle Organizzazioni Sindacali degli operatori del settore, maggiormente rappresentative sentita la Commissione comunale, può autorizzare la deroga del calendario e degli orari di apertura e chiusura, anche per limitati periodi, per comprovate ragioni di necessità.

ARTICOLO 20

(Vigilanza)

1) Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi altra Autorità competente possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'articolo 1.

ARTICOLO 21

(Sanzioni)

1) L'inosservanza delle norme del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste dal testo unico della Legge Comunale e Provinciale.

2) Verranno inoltre adottate le seguenti sanzioni, oltre a quelle indicate nel 1° comma, per i casi di recidiva e in ordine di gravità:

a) richiamo e/o diffida;

b) chiusura temporanea dell'esercizio fino ad un massimo di 6 mesi;

c) revoca dell'autorizzazione.

3) L'entità delle sanzioni, in rapporto alle diverse violazioni e alla loro ripetitività, verrà stabilita con ordinanza del Sindaco ai sensi del T.U. della Legge Comunale e Provinciale.

4) Il Sindaco ordina l'immediata cessazione dell'attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione, dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Commissione Provinciale per l'Artigianato, e a tutti gli organi preposti al controllo.

ARTICOLO 22

(Disposizioni transitorie e finali)

- 1) Coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento sono titolari dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere o di una autorizzazione limitata all'esercizio dell'attività solo a soggetti di un unico sesso (parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, pettinatrice o azioni similari) possono ottenere, in sostituzione, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna presentando apposita istanza (Allegato L).
- 2) Coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono titolari dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna o dizioni similari possono ottenere, in sostituzione, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere presentando apposita istanza (Allegato L).
- 3) Le attività in qualsiasi modo esercitate, qualsiasi sia la forma e la natura giuridica, che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento risultano utilizzare una delle attrezzature previste dall'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990 n° 1 (Allegato C) devono essere considerate soggette al presente regolamento;
- 4) entro novanta giorni dalla adozione del presente regolamento, il Sindaco redigerà un elenco delle attività e delle imprese di cui al comma precedente ed inviterà il responsabile dell'attività o dell'impresa a documentare il possesso della qualificazione professionale di estetista prevista dalla legge 4 gennaio 1990 n° 1; nel caso in cui le

imprese o le attività esistenti non rispondono ai requisiti previsti dal presente regolamento, il Sindaco provvede entro 120 giorni a fissare il termine massimo non superiore a 12 mesi per gli adeguamenti necessari.

5) Per l'attività di estetista le norme del presente regolamento, della legge 14 febbraio 1963 n° 161 modificata dalla legge 23 dicembre 1970 n° 1142, vengono integrate dalle norme previste dalla legge 4 gennaio 1990 n° 1 e dalle successive leggi Regionali in materia.

6) Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3 è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981 n° 689.

7) Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 6, la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni.

ARTICOLO 23

(Abrogazione ed entrata in vigore)

1) Il presente regolamento, dopo che la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua ripubblicazione.

2) Dalla sua data in vigore è abrogato il Regolamento Comunale per la Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini precedentemente approvato con provvedimento Consigliare.